

magister » vorremo anche dir l'alluminatore, perchè, se la correttezza del disegno lascia qualche cosa a desiderare, vi è per compenso una grande fantasia nella varietà delle composizioni, bella maestria di partiti nei diversi motivi ornamentali, e quel sicuro magistero d'intonazione nel distribuire i colori che appaga l'occhio ed il gusto dell'osservatore.

Ma intorno a ciò meglio potranno giudicare gli intelligenti, noi ci stiamo paghi a rilevare che è questo un de' non comuni monumenti in cui il calligrafo e il miniatore hanno ben determinata l'opera propria, ed in così scarso numero di esemplari firmati dai rispettivi artefici, è per ora, se non erriamo, quel solo che ci porga sicurezza d'essere uscito dalle mani di due liguri, il cui valore artistico era fino a qui sconosciuto.

ACHILLE NERI

I VOLTRESI E LE « CONESSE ».

Preziosissimo e noto ai cultori della nostra Storia è lo *Statuto dei Padri del Comune* che si conserva nell'Archivio municipale, e che, pubblicato a spese dell'erario civico, fu dotatamente illustrato dal compianto Avv. Cornelio Desimoni.

Fra i molti decreti che vi sono trascritti e che rispecchiano l'ordinamento amministrativo del nostro Comune dal secolo XV al declinare del XVII, havvene uno che muove la curiosità dello studioso per la citazione che fa di un vocabolo tuttavia sconosciuto nella classe delle imposizioni: la « Conessa ». Esso infatti ha per titolo: *Quod Vulturieneses non possint exigi conessas*. Reca la data del 3 dicembre 1520 e accenna ad un altro decreto fatto poco prima in conferma di un anteriore emanato il 13 marzo 1503, con che già fin d'allora era stato proibito ai Voltresi l'esazione delle dette « Conesse ». E perchè non ostante quel divieto essi continuavano nondimeno ad imporle e ad esigerle, il Governo commetteva ai Padri del Comune di provvedere a che il decreto del 1503 ed il successivo di conferma, fossero pienamente osservati. Al quale effetto munivano i Padri stessi della più ampia autorità di sentenziare e di punire i contravventori mercè di multe, il cui importo doveva essere esclusivamente erogato nel perfezionamento del Ponte di Cornigliano.

Eccone il testo esatto:

1520 die 3 Decembris.

Illustris et excelsus dominus Octavianus de Campofregoso regius Ianuensium Gubernator etc. et magnificum Consilium dominorum Antianorum Communis Ianue in legitimo numero congregatum. Memores paulo ante condidisse

decretum comprobationis scilicet alterius decreti acti anno de 1503 die 13 martii super revocatione exactionis conesse Vulturi, et scientes etiam non obstante revocatione ipsa continuasse homines dicte potestatis in huiusmodi conesse exactione. Que quidem res postpositis aliis damnis et incommodis cessit in grave dedecus publicum. Et propterea volentes respectu inobservantie preteriti temporis in quo ab exactione huiusmodi conesse non se abstinerunt dicti Vulturienses aliquo modo providere. Examinata prius re, omni jure, via, modo et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt, commiserunt et virtute presentis committunt spectatis et prestantibus viris Patribus Communis: quatenus respectu inobservationis decreti supra scripti conditi anno de 1503 videant et intendant et, si quos condemnandos esse judicaverint propter inobservantiam predictam, condemnent in omnibus et per omnia secundum et prout ipsis videbitur, et condemnationes exigant. Volentes et decernentes quod quicquid exigeretur aut elicietur ex similibus condemnationibus id totum erroratur et convertatur in perfectionem constructionis pontis Corniliani, neque in alios usus quovis modo distribui possit, et predicta decreverunt non obstantibus obstantiis quibuscunque.

Copia, AMBROSIUS DE SENAREGA Cancellarius.

Come si vede, il decreto tratta delle « Conesse », della esazione che, contro i divieti già fatti, ne pretendono e percepiscono i Voltresi; ma che cosa fossero esse, in che consistessero, su che venissero imposte, non un accenno che lo lasci intendere. E ove lo studioso ne cercasse il significato nel Glossario che il Desimoni dettava a schiarimento delle voci non comuni, le quali si incontrano nel prezioso codice, non ne avrebbe nemmeno la spiegazione; imperocchè vi si legge soltanto questo: « *Conessa*; specie di esazione pretesa dai Voltresi ma non permessa. Il suo significato non si sa spiegare. Il Piaggio nel *Ristretto* scrive invece ripetutamente *Concessa* ». Quindi il lettore chiude a malincuore il libro, restando sempre ignaro del significato di quella voce. E così avvenne a me. Senonchè pensai tosto che se il decreto del 1520 è muto sulla natura delle « Conesse », egli è perchè, riferendosi a quelli fatti anteriormente, tornava inutile il dirla; mentre era invece soltanto necessario il toccare al fatto della indebita esazione e non alla cosa o sostanza. Convinto di ciò mi posi a ricercare il decreto del 1503, che trovai fortunatamente indi a poco in uno dei Registri dello Archivio di Stato che vanno distinti col nome *Diversorum di Cancelleria*, e precisamente in quello segnato col numero generale 170 e che contiene Atti dall'anno 1503 al 1506. Il decreto, come ho detto, è in data del 13 marzo 1503. Ha per titolo: *Annulatio Conesse Vulturi* ed è emanato in nome di Filippo de Clèves, Governatore allora pel re di Francia, e del Consiglio degli Anziani. Da esso si rileva che erano comparsi Cipriano de Mari, Ottobono Lomellino, Angelo, Giovanni e Francesco di Compiano, parecchi altri cittadini e non pochi del borgo di Sestri e di altri luoghi della Podesteria di Voltri, lamentando, com'essi dicevano, la mala consuetudine dei Voltresi di voler esigere *quandam mensuram de omni quantitate frumenti que in eo loco*

deportatur, vel que per ipsum locum transitum facit; quam vulgus conessam appellat.

Era dunque la « Conessa » una certa misura che i Voltresi trattenevano su di ogni quantità di grano che si importava o si faceva transitare per il loro borgo. Imposizione che i reclamanti dicevano un vero abuso, di danno ai consumatori, indecoroso e di pessimo esempio. Il perchè supplicavano venisse vietato agli uomini di Voltri di più oltre pretendere siffatta esazione, condannandoli inoltre a restituire quanto avevano percepito. E il rescritto fu che i Voltresi non pretendessero più la esazione della « Conessa » da chi si fosse, nè direttamente, nè indirettamente; sia che il frumento si scaricasse in Voltri o vi facesse transito, e ciò sotto pena della restituzione e della multa del dieci per uno sulla quantità percepita.

Non risulta dal decreto il tempo da quando i Voltresi cominciarono ad esigere la « Conessa »; della quale, come essi affermavano, avevano avuta la concessione in anni anteriori. Se ciò è vero, non è improbabile che un giorno venga alla luce il decreto che la consentiva loro. Il che mi auguro, imperocchè dallo stesso oltrechè il tempo e il motivo della sua istituzione, verremo eziandio a conoscere quale era la quota, o, come in oggi direbbesi, la percentuale dovuta su di ogni mina di frumento e forse ancora l'origine del vocabolo *Conessa*. Frattanto stiamci contenti di sapere che la *Conessa* era un diritto che i Voltresi esigevano in natura sul frumento che veniva introdotto in quel luogo o che transitava per esso ».

FRANCESCO PODESTÀ

DI UNA FONTE DEL CARME

« LA BELLEZZA DELL' UNIVERSO ».

Nel breve canto del Monti, così intitolato, a prima vista si scopre alcunchè di sproorzionato e di disuguale; e nel lettore, che a un tratto passa da cose grandi e universali a piccole e particolari, si disperde il diletto e la meraviglia. C'è, come altrove nel Monti, una parte che mal s'accorda col disegno e col titolo. Grandi, amplissimi questi; ma il non sobrio discorso degli Arcadi, della Roma di Pio, e dei Braschi, non si confà a quella ampiezza e grandezza. Fu solito il Monti ordinare alle occasioni gl'impeti della fantasia, nutriti di reminiscenze o forse mossi da queste, e accordare l'utilità sua col decoro poetico. Nel carme ch'io dico, un tema di alta e universale importanza è asservito a un fine piccolo o impari: il che disdice alla buona arte, e spiace a un senso delicato. Non è così nella descrizione, piena e magnifica, che fa di simili cose il Milton nel libro settimo